

**ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA
CAMERA PENALE DI NAPOLI**

Io sottoscritto, avv. Marco Campora, nato a Napoli il 13.08.1971, con studio in Napoli alla via Santa Lucia n. 76, ai sensi dell'art. 24 dello statuto, presento la mia candidatura per la carica di Presidente della Camera degli Avvocati Penali di Napoli, indicando di seguito la lista collegata dei candidati quali componenti della Giunta (con indicazione altresì degli incarichi), la lista collegata dei candidati al Collegio dei Probiviri, la relazione illustrativa del programma che si intende attuare, con in allegato le firme di n° 10 iscritti.

Candidati Componenti della Giunta:

Avv. MARCO CAMPORA (Napoli, 13/08/1971): **Presidente**

Avv. ANGELO MASTROCOLA (Napoli, 23/06/1972): **Segretario**

Avv. ERICO FROJO (Napoli, 01/04/1978): **Tesoriere**

Avv. MARCO BELLO (Napoli, 27/09/1980)

Avv. VALERIO ESPOSITO (Napoli, 13/12/1979)

Avv. GUIDO FURGIUELE (Pompei, 16/01/1976)

Avv. CLAUDIA MILONE (Napoli, 10/02/1978)

Avv. RAFFAELE MINIERI (Napoli, 09/04/1986)

Avv. LEOPOLDO PERONE (Napoli, 07/04/1975)

Candidati componenti del Collegio dei Probiviri

Avv. Pasquale Coppola (Napoli, 26.08.1949)

Avv. Domenico Di Criscio (Marano di Napoli, 25.07.1950)

Avv. Giovanni Battista Vignola (Piana di Monte Verna, 18.02.1942)

“L’AVVOCATO NELLA CONTEMPORANEITA’ ”

Premessa

Ci si presenta davanti un periodo – presumibilmente lungo, terribilmente lungo – durissimo ma, al contempo, straordinariamente affascinante.

L'emergenza coronavirus determinerà, con ogni probabilità, un mutamento di scenari e renderà impossibile il mantenimento dello *status quo*. Cambiamenti dinanzi ai quali non soltanto non dobbiamo farci trovare impreparati ma che - è auspicabile – dobbiamo contribuire a guidare con la nostra cultura, con le nostre idee, con il nostro modo di pensare e di “sentire” le cose.

La tragica dialettica tra salute e libertà è probabilmente solo il primo dei gravissimi dilemmi che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni. E le prime avvisaglie non fanno ben sperare: speriamo di sbagliarci ma, almeno in questi primi momenti, sembra evidente la volontà di scaricare sul cittadino (specie se povero, immigrato o comunque non garantito) tutto il peso della complessità e delle contraddizioni che necessariamente caratterizzano un mondo globalizzato alle prese con una pandemia di proporzioni gigantesche.

In una fase storica caratterizzata dall'affermazione dei populismi, la compressione degli spazi di libertà e dei diritti dei cittadini ha trovato nella diffusione del coronavirus un ulteriore elemento di supporto.

Si tratta, evidentemente, di una congiuntura pericolosissima per la tenuta del sistema democratico.

Cosa c'entra questo con gli avvocati, con i penalisti ed, ancor più in particolare, con gli iscritti ad una Camera Penale?

C'entra, semplicemente, tutto.

Qual è la caratteristica specifica dei penalisti, il loro tratto distintivo rispetto a tutte le altre categorie professionali?

Certo, la preparazione; lo studio costante; una tradizione secolare da cui possiamo ogni giorno attingere, evitando di specchiarci narcisisticamente in essa.

Il tratto veramente distintivo – la nostra eccezionalità – è però un'altra.

Noi siamo delle sonde, delle porte di comunicazione tra mondi che ormai – e non da oggi – non si parlano praticamente più. Mondi che diffidano l'uno dell'altro e che, di fatto, sono protagonisti di una guerra a bassa intensità da circa trent'anni.

Anche il più cinico e disincantato di noi – e sono davvero pochi – avverte quotidianamente il dolore, la paura, le frustrazioni degli ultimi, degli sconfitti.

Veniamo in massima parte da mondi cosiddetti borghesi ma non ci chiudiamo in essi, non erigiamo muri, non propugniamo un'*apartheid* sociale: ci interessiamo davvero delle ragioni degli altri – di tutti gli altri - tanto da dedicare ad esse una parte importante delle nostre esistenze.

Napoli poi, da questo punto di vista, è un osservatorio privilegiato che ci consente di scorgere nitidamente e con anticipo i cambiamenti e talvolta le degenerazioni che, di volta in volta, caratterizzano le politiche criminali e la gestione dell'ordine pubblico più in generale.

Noi abbiamo visto e toccato con mano la creazione - talvolta improvvisa, talvolta preparata con cura per anni – di sempre nuovi “nemici” che, talvolta trattati sino al giorno prima con bonaria indulgenza, sono poi divenuti non già soggetti da giudicare ed eventualmente condannare (come dovrebbe essere in uno stato di diritto democratico e liberale) bensì fenomeni da estirpare a qualsiasi costo.

Il diritto penale del nemico – fenomeno che ha avuto la sua completa teorizzazione negli Stati Uniti a seguito degli attentati terroristici dei primi anni 2000 ed a seguito della promulgazione del Patriot Act – a Napoli ed in tutto il Mezzogiorno italiano si sperimenta da almeno tre decenni.

Queste storture, queste degenerazioni, queste ingiustizie noi le abbiamo viste, comprese, studiate. Abbiamo un bagaglio conoscitivo ed esperienziale

straordinario che ci consente di comprendere e prevenire i fenomeni. E, di conseguenza, abbiamo l'obbligo morale di fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per evitarli., non potremo girare la faccia, non potremo dire “*non avevamo capito*” “*eravamo distratti*”.

Ad esempio, sappiamo bene – e pur senza voler in alcun modo accomunare situazioni assolutamente diverse dal punto di vista politico, istituzionale e sociale – che il “rastrellamento” incessante di avvocati che va avanti in Turchia da più di un anno non può essere semplicemente degradato ed esorcizzato, e non soltanto per questioni di vicinanza geografica, quale esotismo di uno stato dispotico orientale. Per carità, non ci aspettiamo che ciò possa accadere a breve, in quelle proporzioni e con quella violenza, anche in Italia.

Ma il meccanismo ci è chiaro e non ci sfugge che quando le frizioni ed i conflitti si fanno laceranti – lo abbiamo sperimentato negli anni del terrorismo ed ancor oggi rispetto al fenomeno mafioso – l'avvocato non è al sicuro e diventa un obiettivo da combattere e silenziare poiché di intralcio al perseguimento delle finalità dei pubblici poteri.

Ed allora – e considerato che non può escludersi che la pandemia (e non solo, pensiamo ad esempio all'esplosione sempre più massiccia e capillare del terrorismo di matrice islamica) possa produrre effetti sociali devastanti con tutto ciò che ne consegue in termini di ordine pubblico e di mutamenti delle politiche criminali – occorre tenere sempre gli occhi aperti, non scivolare nel tran-tran della quotidiana *routine*, e rintuzzare ogni tentativo, anche minimo ed embrionale, di distorsione o depauperamento dei principi (e delle prassi) democratiche. E per fare ciò, vi è bisogno di recuperare quel ruolo di intellettuale che i penalisti hanno tradizionalmente ricoperto e che negli ultimi decenni hanno parzialmente smarrito.

Questa è la nostra vera grande ricchezza, l'unicità che ci consente di aspirare ad avere un ruolo da protagonisti nei prossimi anni, ove probabilmente si registrerà, con intensità ancora maggiore che in passato, la frizione tra diritti

ed interessi contrapposti. In un simile quadro, il diritto penale – il diritto per eccellenza “rozzo e violento” come mirabilmente definito da Denis Salas – tornerà ad avere un ruolo centrale (come ha sempre avuto nei momenti di crisi e di cambiamento). Ed è sulla base della concezione che prevarrà del diritto penale e del relativo intervento repressivo (minimo, mite, equo – come noi tutti auspichiamo – oppure totalizzante e vendicativo) che si disegneranno i contorni della società in cui vivremo nei prossimi anni.

Negli ultimi anni – per ragioni che non sono state sufficientemente studiate ed ancor meno comprese e questo è un *deficit* che dobbiamo assolutamente colmare – è innegabile che abbia prevalso una logica vendicativa del diritto e della sanzione penale a scapito di ciò che siamo soliti definire come garantismo.

E questa visione carcerocentrica, questa idea del diritto e della sanzione penale come panacea di tutti i mali, questo auspicare che i corpi e le menti *mariscano in galera*, questa ottusa e brutale ideologia del “*a ciascuno il suo*” non è soltanto – come pur talvolta ci illudiamo – la bizzarria di qualche gruppo politico e sociale, lo strumento di gestione di una politica insipiente ed inadeguata, o l’effimera ossessione dell’informazione *mainstream*. È anche questo, certo; ma è purtroppo molto di più: è un’idea che si è effettivamente innestata a fondo nella società e che comincia a produrre i suoi nefasti frutti anche nelle aule di giustizia. Non solo si chiedono pene più elevate, sanzioni più draconiane: le si commina, talvolta senza empatia, compassione, mitezza.

La crisi politica e soprattutto sociale che quasi certamente seguirà all’emergenza pandemica rischia di accentuare questa torsione del diritto penale in termini sempre più illiberali. È un rischio concreto rispetto al quale occorre essere vigili e culturalmente attrezzati per respingere con forza ogni possibile tentativo di scaricare sul diritto e sulla sanzione penale i guasti ed i problemi della società.

Possiamo e dobbiamo cercare di invertire la narrazione dominante, di portare avanti un diverso punto di vista attorno al quale coagulare nuovo consenso.

Consenso non significa ovviamente accettare compromessi al ribasso o accettare di buon grado, ed eventualmente *in extremis*, degli “accordicchi” che ci consentano di evitare l’approvazione di questa o di quell’altra norma nefasta (talvolta occorre fare anche questo ma certo non può essere un manifesto programmatico della nostra azione) o, peggio ancora, di “salvare la faccia”.

Consenso per noi significa cercare di far nascere ed implementare, prima al livello locale e poi a quello nazionale, un movimento di opinione che abbia come stella polare il garantismo (che non è, evidentemente, affare solo delle aule di giustizia ma è un modo di concepire la società ed il vivere comune) e la libertà.

Significa portare avanti le nostre idee, svilupparle, renderle fruibili e conoscibili a porzioni sempre più ampie di popolazione.

Consenso significa, in ultima analisi, creare – con l’auspicabile aiuto anche di taluni intellettuali che hanno mostrato di avere una visione simile alla nostra e che dovremo sempre di più coinvolgere - un *humus* culturale nel Paese che sia in grado di far sì che quanti più cittadini possibile avvertano immediatamente l’orrore e la preoccupazione dinanzi ad eventuali tentativi dello smantellamento dello stato di diritto.

Non è più questo il tempo – se mai lo è stato – di chiudersi nelle aule di giustizia ed, al livello politico, cercare di giocare di sponda con questo o quell’altro partito o, più spesso, singolo esponente politico.

L’idea che si possa incidere sulla realtà – ed è evidente che gli avvocati ed i penalisti in particolare hanno non soltanto questa ambizione ma questo vero e proprio dovere – solo all’interno del perimetro di un’aula di giustizia si è dimostrata chiaramente insufficiente.

Questo è senz’altro il compito minimo (per quanto arduo) di ogni singolo avvocato – che per tale motivo deve essere sempre più attrezzato dal punto di vista tecnico, culturale ed umano – ogni giorno, in ogni aula di tribunale. Ma ad un’associazione che ha una soggettività politica deve chiedersi molto di più: da un lato, costruire un contesto che consenta ad ogni singolo avvocato di

esercitare al meglio la sua professione e, dall'altro, portare avanti idee, progetti, proposte che consentano di realizzare finalmente quel "giusto processo" sancito dall'art. 111 della Costituzione.

Le camere penali territoriali devono essere, dunque – ed in costante rapporto dialettico e di osmosi con l'U.C.P.I. - dei laboratori di idee e di progetti e, nel contempo, delle sentinelle sui territori in modo tale da portare alla ribalta nel dibattito locale e nazionale le specificità e le diversità che caratterizzano l'amministrazione della giustizia nelle diverse zone della nostra penisola.

In questo quadro di riferimento, sottoponiamo alla vostra attenzione – chiedendovi nel contempo di fornire un contributo per arricchire o modificare le nostre proposte – le coordinate essenziali del programma che intendiamo perseguire nel prossimo biennio nell'auspicata ipotesi che vogliate accordarci la vostra fiducia.

Programma

Come evidenziato in premessa, il nostro proposito ed impegno è di muoverci in una duplice direzione.

Una di lunga durata e di ampissimo respiro e cioè quella di dar vita ad un laboratorio permanente di idee, di progetti e di formazione culturale che ci consenta di partecipare e di fornire un contributo ai mutamenti della società e del diritto che si avranno nei prossimi anni. E che consenta alla Camera Penale di Napoli di riacquistare - attraverso le idee, l'impegno, il talento, la fantasia - un ruolo importante anche al livello nazionale.

Non si tratta – lo capite bene – solo di rivendicazioni di ordine territoriale e/o localistico e men che mai di mere, per quanto legittime, ambizioni di tipo personale. È molto di più: è fornire dei contributi e dei punti di vista che a Napoli sono più chiari e percepibili che altrove e, dunque, è un modo per prevedere gli eventi: cioè l'essenza stessa di ogni attività *latu sensu* politica.

L'altra – altrettanto fondamentale e che costituisce la precondizione per porsi come interlocutori credibili all'interno ed all'esterno dei Tribunali – è lavorare incessantemente, quotidianamente perché il nostro Tribunale funzioni sempre meglio, consentendoci di svolgere nel migliore dei modi e senza trappole create ad arte (o dovute ad inefficienze burocratico-amministrative) la nostra professione.

L'obiettivo è fare diventare il Tribunale un luogo di accoglienza, dove ciascuno sia trattato con dignità e rispetto e dove la possibilità di esercitare i propri diritti sia agevolata e non già ostacolata.

Il processo penale è già qualcosa di sufficientemente terribile e spaventoso. Non vi è bisogno che alla *terribilità* delle leggi si aggiungano inutili facce feroci, isterismi, sciatterie, disservizi o pastoie burocratiche.

Ed allora – e mettendo da parte piccoli rancori sedimentatisi per anni – è necessario che tutti gli operatori (avvocati, magistrati, personale di cancelleria) si rendano finalmente conto che il cittadino (imputato, parte lesa o testimone che sia) è il protagonista di ogni vicenda processuale – ancor di più: è l'unico motivo per cui si celebrano i processi – e pertanto va trattato con rispetto ed empatia, dovendo essere consci dello *shock* che costoro hanno ogni qual volta mettono piede in un Tribunale.

Si deve creare un'armonia, senza la quale alcuna inefficienza potrà mai essere sanata.

L'assenza di mezzi e di risorse – problema certamente reale e di non facile soluzione – non deve diventare un alibi. È forse impopolare dirlo ma la carenza di mezzi e di risorse impone a ciascuno di noi, a seconda dei propri ruoli e delle proprie responsabilità, di fare qualcosa di più, dovendo essere ben consci che l'unica cosa che non è ammissibile è scaricare sul malcapitato utente le inefficienze della macchina giudiziaria ed amministrativa.

Negli scorsi mesi abbiamo assistito al tentativo di trasformare l'emergenza sanitaria in un'occasione per allontanare l'avvocatura dalle sue funzioni e dai suoi spazi. Si tratta di una tendenza risalente e nota che, però, ha trovato nel

coronavirus una grande occasione di realizzazione definitiva. Ai tentativi di quanti vogliono marginalizzare l'avvocatura e, attraverso di essa, i diritti dei cittadini, bisogna opporre l'orgogliosa tradizione dell'avvocatura partenopea che di fronte al potere ha sempre manifestato la sua indipendenza e forza. Per tale ragione la Camera Penale si farà trovare pronta contro ogni iniziativa volta sia ad escludere gli avvocati dalla partecipazione effettiva ai processi sia ad allontanarli di fatto dal Palazzo di Giustizia, in quanto è intollerabile che l'avvocato sia considerato (come purtroppo è avvenuto) un mero utente della giustizia. Si tratta di una visione che va avversata in tutti i modi non solo perché lesiva delle prerogative difensive, ma soprattutto perché mortificante l'impegno ed il lavoro di tutti gli avvocati. Di conseguenza si impone la necessità di superare le circolari dei Capi degli Uffici Giudiziari (e anche le interpretazioni restrittive degli organi amministrativi), proponendo un rapporto di leale (ma effettiva) collaborazione con gli uffici dai quali gli avvocati non possono essere più pretestuosamente esclusi.

In tal senso la Camera penale si impegna nella formazione di commissioni ad hoc che offrano ai Capi degli Uffici Giudiziari un report costante delle principali difficoltà riscontrate dagli avvocati accompagnate da proposte concrete di risoluzione. E' di tutta evidenza, però, che tale sforzo di elaborazione e di dialogo dovrà trovare un effettivo e concreto riscontro nell'adeguamento delle prassi e nello sviluppo di regole condivise. Diversamente non sarà possibile alcuna condivisione di scelte necessariamente unilaterali che vedranno la ferma opposizione dentro e fuori dalle aule.

Nel prosieguo, ci soffermeremo su alcuni interventi che riteniamo necessari ed ineludibili per un migliore funzionamento del Tribunale.

Ancora – e sempre in premessa – occorre vigilare affinché all'interno delle aule siano rispettati i principi del giusto processo e, soprattutto, non si indugi in prassi devianti idonee a far deflagrare il nucleo essenziale del processo accusatorio.

C'è un tema che ci frulla nella testa da qualche settimana e che potrebbe diventare uno degli argomenti principali dei prossimi anni.

Tutti noi conosciamo la sentenza delle SS.UU. Bajrami del 2019 che ha, di fatto, destrutturato uno degli assi portanti del processo accusatorio e, cioè, la necessità che le prove vengano assunte dinanzi al giudice che poi emetterà la sentenza.

La sentenza citata – di carattere evidentemente emergenziale e senz'altro criticabile perché entra in un perimetro che dovrebbe essere esclusiva pertinenza del legislatore – in realtà non la fa così facile e non decreta affatto, sia pur ponendo le basi di una prassi applicativa distorta, il funerale del principio dell'oralità.

La realtà è però che – in barba alle pensose per quanto opinabili considerazioni dei giudici del Supremo Collegio – la prassi applicativa (quantomeno del Tribunale di Napoli ma crediamo che, sul punto, non vi siano grandi differenze su tutto il territorio nazionale) è pressoché monolitica nel ritenere non necessario riassumere le prove dinanzi al nuovo giudice, se non in presenza di casi assolutamente residuali.

Dunque – e considerato che l'ipotesi di mutamento dell'organo giudicante è tutt'altro che infrequente ma anzi risulta spesso la regola per i processi che hanno una durata pluriennale – il principio di oralità (e tutti i corollari che da esso conseguono) è stato di fatto in moltissimi casi eliminato.

Ma non solo.

Nelle ultime settimane stiamo assistendo ad un ulteriore salto di qualità.

Sulla base presumibilmente di un mal interpretato efficientismo finalizzato a recuperare i ritardi derivanti dall'indecoroso blocco della giustizia nei mesi di marzo/aprile scorso (questo tema sarà centrale nei prossimi mesi e forse nei prossimi anni) e sfruttando in maniera spregiudicata le nuove “possibilità” date dalla sentenza Bajrami, sta accadendo che il processo venga celebrato (e vengano ascoltati i testimoni) anche da un giudice che è assegnato a quella sola udienza in sostituzione del giudice designato. Un giudice, dunque, che rispetto

a quel processo sa già che non sarà mai chiamato ad emettere la sentenza. Potrebbe dunque giungersi alla paradossale conclusione – ed in palese violazione delle norme del codice anche come interpretate dalla sentenza Bajrami - che ogni udienza di un singolo processo venga celebrata dinanzi ad un giudice diverso e che la sentenza sia emessa da un giudice che non ha mai ascoltato in diretta neppure un testimone.

Non è un futuro distopico, è un'eventualità possibile se non verrà messo un freno alle prassi devianti testè descritte.

Ancora, va accolta con gravissima preoccupazione la recente pronunzia della III sezione della S.C. n. 16458/20 che ha affermato, senza mezzi termini, la necessità di attribuire una valenza probatoria maggiore alla consulenza del P.M. rispetto a quella delle altre parti processuali, in quanto il P.M. non è portatore di interessi di parte ed ha il dovere di cercare le prove anche in favore dell'indagato.

È evidente che, qualora il principio di diritto (*sic!*) riportato nella pronunzia citata dovesse trovare una più o meno generalizzata applicazione, saremmo, di fatto, di fronte al definitivo abbandono dei principi che informano il processo accusatorio che ha, quale ineludibile corollario, il diritto di difendersi provando in una posizione di parità delle parti dinanzi al giudice terzo.

Ora, chiunque di noi ha spesso pensato – e forse non a torto – che i testi ed i consulenti dell'accusa abbiano agli occhi del giudicante una patente di attendibilità maggiore rispetto a quelli della difesa. È il motivo per il quale, ad esempio, la straordinaria innovazione legislativa in tema di investigazioni difensive non ha avuto la fortuna e l'applicazione che pure meritava.

Ma qui siamo di fronte a qualcosa di più rispetto ad un pregiudizio culturale (che affonda le sue radici, in primis, nell'unicità delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura inquirente ma anche nella pretesa supremazia - concezione tipicamente italiana - dell'apparato pubblico rispetto ai diritti del singolo individuo): è la teorizzazione, espressa in termini brutali, da un lato

della sostanziale infallibilità dell'accusa e, dall'altro, della sostanziale irrilevanza della difesa.

Lo capisce chiunque che una simile prospettazione (eccentrica ed involuta quanto si vuole ma pur sempre declamata dal massimo consesso giurisdizionale, a riprova di uno scarso interesse, a tutti i livelli, per i principi di garanzia) se dovesse trovare generalizzata applicazione – e non può escludersi poiché straordinariamente comoda e defaticante – impedirà di fatto qualsiasi effettiva difesa.

Infine, l'attuale momento storico impone di affrontare taluni temi che mai avremmo pensato potessero avere un simile impatto nell'esercizio quotidiano della nostra attività professionale.

Era già da un po' di anni che registravamo un relegamento nell'angolo del diritto di difesa e dei suoi protagonisti. Lamentavamo da tempo un'espulsione dell'avvocatura dai Tribunali ma i nostri ragionamenti si muovevano ancora nell'ambito della metafora e/o del paradosso.

Oggi il rischio di espulsione è fisico, tangibile, reale come plasticamente evidenziato da quei due incredibili mesi (marzo ed aprile di quest'anno) in cui si è tentato - non riuscendovi soltanto grazie alla fermissima presa di posizione di tutti i penalisti italiani – di dar vita ad un esperimento, ad una prova generale: scacciare gli avvocati dai luoghi in cui si amministra la giustizia.

I segnali che arrivano proprio negli ultimissimi giorni, in uno con la recrudescenza del fenomeno pandemico che appare, quantomeno nei nostri territori, ancora più grave e spaventoso rispetto a quello della scorsa primavera, evidenziano chiaramente che il pericolo di espulsione non è affatto scongiurato e che probabilmente il tema manterrà un rilievo centrale nei mesi – e forse negli anni – a venire.

Il dato è infatti che l'espulsione fisica dell'avvocatura dal Tribunale ha sì trovato nel coronavirus un valido alleato, ma è indubitabile che tutti i presupposti dell'allontanamento degli avvocati dalle aule d'udienza erano già

evidenti. Il coronavirus non è la causa ma solo l'occasione con cui si è provato a chiudere l'avvocatura in un angolo all'interno del quale già era stata messa.

Diventa, quindi, compito principale della camera penale impegnarsi per riportare al centro del dibattito pubblico, politico e istituzionale la necessità inderogabile di rafforzare la tutela dei diritti individuali.

La formazione culturale e professionale dell'avvocato

La necessità di esplorare nuovi sentieri e di recuperare alcuni temi storici visti con “occhi nuovi”

In premessa, si è evidenziata la necessità che, nell'attuale momento storico, il penalista recuperi la funzione di intellettuale e torni ad essere presente, con un ruolo da protagonista, nel dibattito nazionale. Nel mondo contemporaneo, ove si registra sistematicamente la compressione dei diritti e delle libertà individuali, ove cresce progressivamente la sperequazione economica e sociale tra gli “inclusi” e gli emarginati e dove, in sintesi, si assiste a pericolosi ritorni - sia pur in forme diverse che in passato - di politiche di stampo autoritario, vi è un urgente bisogno di un'Avvocatura sensibile, forte ed unita che quotidianamente si batta (non solo all'interno delle aule di giustizia) contro ogni forma di ingiustizia e di discriminazione.

In tal senso, riteniamo opportuno – in continuità con gli indirizzi e le visioni di recenti direttivi della Camera Penale partenopea – investire grandissimo impegno nel campo della formazione.

Una formazione che, senza ovviamente tralasciare l'aspetto più propriamente tecnico, sia però impregnata del nostro modo di vedere il mondo e di percepire la realtà. Un modo di fare formazione e cultura che sia immediatamente riconoscibile e qualitativamente diverso da quella che può essere fatto da uno studioso, un accademico o un magistrato.

Riteniamo, altresì, che vadano in parte ripensati anche i temi degli approfondimenti, degli incontri e dei convegni che auspichiamo possano a breve tornare ad essere effettuati in presenza.

Dobbiamo tornare a ragionare sui temi essenziali che caratterizzano la società contemporanea (tornare alle origini, *back to basics*, ma con occhi e strumenti nuovi) e non limitarci soltanto ad inseguire l'ultima novità giurisprudenziale o l'ultima norma emanata. Chiederci il perché delle cose; domandarci quali sono le ragioni reali (oggi e non negli anni '90) dell'esplosione di un giustizialismo cieco e senza compassione; verificare perché, non risparmiandoci nel caso anche delle autocritiche, la nostra visione del mondo, del diritto e della giustizia è oggi indubbiamente minoritaria.

Quando all'improvviso vengono messe in discussione - peraltro senza particolari travagli e tormenti da parte della politica e della collettività nel suo insieme - secolari conquiste della civiltà giuridica (una per tutte: la prescrizione) vuol dire che il momento è davvero pericoloso. Quando c'è un arretramento pauroso dei diritti e delle garanzie non si può, invero, chiudere gli occhi ed illudersi che è solo una fase passeggera e che questo "impazzimento collettivo" finirà da solo, per consunzione. Finirà – lo auspichiamo tutti – ma solo se ad esso saremo in grado di opporre una visione del mondo altrettanto forte e del pari comprensibile: *Se so che ho una cosa grave e so che esiste, non mi preoccupo, me ne occupo* (Marco Pannella).

Occorre pertanto esplorare sentieri nuovi e, nel contempo, recuperare alcuni nostri temi storici che - forse per stanchezza, forse perché distratti dal flusso incessante e caotico di finte novità e finte riforme che vi è stato negli ultimi anni – abbiamo negli ultimi periodi un po' abbandonato.

A mero titolo esemplificativo, rischiamo ancora una volta di arrivare in ritardo nell'analisi (e nella proposta di eventuali correttivi) circa gli effetti che i nuovissimi mezzi di comunicazione (internet ed i social ed un segmento della televisione che di questi nuovi media si nutre) producono sui processi penali e sulle decisioni giurisdizionali.

Abbiamo finalmente compreso che i mezzi di comunicazione classici (stampa e tivù) hanno prodotto una rivoluzione copernicana nel modo di raccontare i processi e, di conseguenza, nella percezione e nella comprensione che di essi ha la pubblica opinione.

Abbiamo toccato con mano l'oscuramento di fatto del dibattimento (e dunque degli avvocati e dei cittadini) e l'esaltazione, le luci, i bagliori dedicati alla fase delle indagini preliminari, degli arresti, delle perquisizioni.

La plateale esaltazione – con la compiacenza di una parte rilevante dei media – di un'effimera efficienza dello Stato in grado di risolvere, velocemente e con mano ferma, ogni problema sociale e/o criminale.

In questo contesto gli eroi sono diventati gli investigatori ed i Pubblici Ministeri che, con modi spicci e risoluti, risolvono i problemi alla maniera del *Mr. Wolf* di *Pulp Fiction*.

Vi è stato dunque, un indiscutibile mutamento dei rapporti di forza a scapito degli avvocati e della magistratura giudicante e, dunque, in ultima analisi delle libertà dei cittadini nel loro complesso.

Ma anche questa fase – per chiunque voglia e sappia leggere i mutamenti improvvisi che stanno caratterizzando la società – sembra essere in via di esaurimento. Ed in questo mutamento un ruolo importantissimo hanno i nuovi mezzi di comunicazione che, per loro natura, eliminano ogni forma di intermediazione.

I segnali appaiono più che evidenti: la delega in bianco data alla magistratura inquirente sta per essere ritirata. Così come avvenuto per la politica, la collettività appare insofferente ad ogni forma di intermediazione, ad ogni complessità: vuole un risultato, lo vuole subito e vuole deciderlo lei.

I processi “pilota”, espressione di questo nuovo modo di sentire, iniziano a diventare numerosi e non vi è bisogno di citarli. Anche le indagini cominciano a non destare più interesse, anch'esse vengono tacciate di inefficienza e di bizantinismo: la gente – istruita ed aizzata da veri e propri agitatori dell'*infoteinment* - già sa chi è il colpevole, non vuole aspettare, vuole la pena e

la vuole esemplare. E si fida più del finto giornalismo di inchiesta – che li solletica, li coccola, li deresponsabilizza, li fa sorridere e li accompagna al sonno dolcemente – che dei Tribunali.

In un simile quadro, è la stessa istituzione del processo (ed ancor prima la stessa amministrazione della giustizia delle società democratiche e liberali) che rischia di crollare.

Alla “dittatura delle Procure” rischia di seguire il “Terrore”, tanto insulso quanto spaventoso.

Non c'è bisogno di evidenziare l'abisso che separa un processo sbilanciato in favore dell'accusa (quale quello a cui abbiamo assistito e partecipato negli ultimi trenta anni) da un processo, per così dire, popolare.

Il processo sbilanciato consente, sia pur tra enormi difficoltà, ancora uno spazio di agibilità per la difesa e per i valori di cui essa è portatrice. E consente, di conseguenza, la possibilità che si giunga ad una decisione ponderata, intrisa del senso del limite, mite ed in definitiva giusta.

Il processo popolare è, invece, un rito sacrificale ammantato di forme che, a quel punto, rischiano di divenire meramente scenografiche e quindi insulse (e quindi in potenza sempre più sacrificabili).

In un processo popolare, non vi è alcuna possibilità di effettiva difesa. E nessuna reale possibilità di decidere in modo diverso dai *desiderata* della folla e dalla grancassa orchestrata dai media più spregiudicati.

Sappiamo oggi quanto è difficile per un giudice decidere in modo diverso da quella che è l'aspettativa della Pubblica Accusa che ha dietro di sé l'intero apparato statale. Ma succede, anche in un numero così infrequente di casi.

Ma non esistono uomini – o forse si ma sono una minoranza talmente esigua da non aver alcun rilievo statistico – che sono in grado di opporsi ai voleri di una folla rumorosa che in maniera manichea ha già diviso il bene dal male; che sono in grado di sopportare gli sberleffi e le insinuazioni mediatiche; che sono in grado di prendere decisioni impopolari, ben sapendo che nessuno li tutelerà e che anzi farà partire ispezioni e procedimenti disciplinari.

Ed allora, che fare? Come cercare di interrompere questa deriva?

Oltre a quanto già evidenziato in punto di necessità di dar vita ad un pensiero forte e di raccogliere intorno ad esso il consenso di quante più persone possibile, riteniamo sia necessario dar vita ad un nuovo patto con i settori più attenti e colti della Magistratura, in particolare quella giudicante.

Senza che ciò possa apparire come un'eresia – e già immaginiamo che sul tema si leveranno talune voci discordanti – pensiamo che oggi, a fronte di una politica senza appello fallimentare nel settore della giustizia, sia sterile (e funzionale a chi sta, consciamente o inconsciamente, distruggendo la giustizia penale) perpetrare in atteggiamenti di contrapposizione meramente identitari ed *ab origine* insuscettibili di produrre effetti concreti.

Siamo certi che anche in ampi settori della magistratura – quelli che, in particolare, non hanno una visione meramente burocratica della loro professione e che non ritengono la riduzione dei carichi di lavoro l'alfa e l'omega del loro impegno *latu sensu* politico – avvertono con preoccupazione il rischio del crollo e dell'oscuramento definitivo del processo. Siamo certi che anche loro temono per le derive anti-democratiche ed illiberali a cui stiamo assistendo. O che quantomeno abbiano ben chiaro il serio rischio di diventare anch'essi del tutto irrilevanti.

Se così è, sarebbe opportuno unirsi temporaneamente ma con convinzione – salvo continuare a contrapporsi sulle numerosissime differenze culturali che, in massima parte, caratterizzano le due categorie professionali – per affrontare quella che è probabilmente la più importante battaglia che ci attende nei prossimi anni: ridare centralità al processo ed alla difesa che costituiscono due capisaldi su cui si fondano le società democratiche.

Partendo da Napoli, dal nostro Tribunale, noi proveremo in ogni modo a creare, con chiunque ci sta, un fronte comune per la difesa quotidiana delle garanzie e delle libertà dei cittadini.

Un altro tema – questo invece storico delle Camere Penali ed in particolare di quella napoletana – su cui intendiamo soffermarci attiene alla necessità di

superare il cd. “doppio binario” e dei suoi atroci corollari nell’esecuzione della pena (che tratteremo nell’apposito paragrafo dedicato al carcere).

Ancora? Ma allora è una vera ossessione dei penalisti questo doppio binario? Cosa altro c’è ancora da dire, perché non vi rassegnate?

Primo: No, non ci rassegniamo.

Secondo: sì, dal punto di vista meramente speculativo forse non vi è nulla da aggiungere rispetto alle straordinarie e lungimiranti analisi che si sono fatte negli ultimi decenni. E come avevano prefigurato i più acuti di noi, oggi i “binari” sono addirittura tripli e quadrupli.

Il punto che però ci preme sottolineare è un altro ed è figlio di considerazioni pragmatiche che muovono da una mera fotografia dell’esistente.

I penalisti delle camere penali sono stati sempre decisamente contrari all’istituzione ed al mantenimento del doppio binario perché evidentemente e clamorosamente lesivo dei principi democratici e dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. È un diritto speciale che, come tale, non trova diritto di cittadinanza negli ordinamenti democratici.

A tali obiezioni, si è sempre risposto – al di là delle accuse di garantismo peloso le quali sono talmente sgangherate ed idiote da non averci mai interessato – che non ci rendevamo conto della gravità della situazione, che era in atto un attacco allo Stato e che, di fatto, il doppio binario andava considerato alla stregua di un diritto di guerra.

Premesso che a noi la retorica della guerra civile non ci ha mai convinto e che ci è sempre sembrato un modo per cancellare i gravi ritardi ed errori dello Stato nella risoluzione di gravissimi problemi sociali, economici e culturali, è indubitabile che negli anni in cui il doppio binario fu ideato e messo in pratica la situazione, a livello criminale, nel Paese era gravissima.

Ergo, la sospensione di diritti fondamentali e l’uso bellico del diritto, pur totalmente in contrasto con il nucleo essenziale dell’ordinamento democratico, aveva comunque un suo significato e rilievo quantomeno dal punto di vista pratico. Un po’ come oggi: è evidente che chiudere la gente in casa viola alcuni

diritti costituzionalmente garantiti ma ciò è fatto a tutela di un interesse ritenuto superiore e cioè salvaguardare la salute della popolazione mentre infuria una pandemia di proporzioni gigantesche. Ma come giudicheremmo l'ordine di stare a casa in un momento in cui la pandemia è debellata o produce un numero esiguo di vittime?

La domanda che dunque dobbiamo porci è se oggi la minaccia criminale – ed in particolare la minaccia proveniente dal crimine organizzato di stampo mafioso – ha un'intensità paragonabile a quella esistente dalla fine degli anni '80 sino ai primi anni duemila. O se di converso – proprio grazie allo straordinario impegno che lo Stato ha profuso su detto fronte – il fenomeno mafioso ed il relativo pericolo per le Istituzioni statali hanno subito una brusca e duratura frenata.

Il diritto di guerra – quand'anche lo si dovesse ammettere – in tanto è eticamente giustificabile e sopportabile in quanto vi è una guerra in corso. Finita la guerra – e cioè un momento di tragica e straordinaria rottura – si deve rientrare nei limiti dello stato di diritto. Il fatto che degli strumenti *border-line* ritenuti ammissibili per fronteggiare un pericolo esiziale si siano dimostrati efficaci non consente di continuare ad utilizzarli quando quel pericolo è venuto meno o è comunque scemato (bombardare aiuta a vincere le guerre, *ca va sans dire*, ma è lecito continuare a bombardare dopo anni dalla fine della guerra per evitare che il nemico, o più spesso i figli o i nipoti del nemico, possano riorganizzarsi?)

Occorre allora cercare di fornire una risposta laica, intrisa di “onestà radicale” e preferibilmente condivisa all'interrogativo di fondo: è ancora in corso una guerra, è ancora attuale e concreto il pericolo di sovvertimento delle istituzioni dello Stato e del vivere civile?

Noi crediamo di no, crediamo che lo Stato abbia vinto questa fondamentale battaglia.

Intendiamoci: non pensiamo affatto che il crimine organizzato sia un fenomeno definitivamente debellato o che non siano ipotizzabili future recrudescenze.

Riteniamo, tuttavia, che la situazione attuale consenta (*rectius*, imponga) di tornare alle normali regole codicistiche ed abbandonare, definitivamente, la stagione dell'emergenza.

Il mondo di fuori. I rapporti con la società

È, poi, opportuno – anzi necessario – che le nostre idee, le nostre iniziative e le nostre riflessioni fuoriescano dalle talvolta asfittiche mura dei Palazzi di Giustizia e si rivolgano ad un pubblico quanto più ampio possibile.

Dall'analisi in premessa deriva, infatti, la necessità di un impegno politico e culturale della Camera Penale anche all'esterno del Palazzo di Giustizia, in quanto il ruolo dell'Avvocatura all'interno della società non si manifesta solo nel processo (che in ogni caso continua ad essere uno dei pochi momenti di vera democrazia), ma in ogni dinamica politica, culturale ed economica che coinvolge i diritti dei cittadini.

In tal senso, quindi, la Camera Penale di Napoli si impegnerà nella diffusione delle sue iniziative, dei suoi dibattiti e delle sue lotte, coinvolgendo i cittadini con campagne che devono portare gli avvocati tra le persone, anche al fine di “costringere” i media a dare il giusto spazio alla voce dell'Avvocatura, finora marginalizzata dal populismo giudiziario mediatico. Per questo iniziative come marce, maratone oratorie, convegni, raccolte firme saranno, quindi, rilanciate e proposte per affermare l'idea dell'avvocato come difensore dei diritti di tutti.

Le tecnologie contemporanee possono dare, a tal fine, un enorme aiuto.

Dobbiamo rilanciare il nostro sito internet e renderlo un luogo scintillante di confronto, di approfondimento e di dibattito in cui tutti gli iscritti (e non solo) possano contribuire ad implementare ed arricchire la visione culturale degli avvocati penalisti partenopei. Allo stesso modo, anche sui social la nostra

presenza dovrà essere costante, pur dovendo essere consapevoli della necessità di mantenere sempre il nostro stile e la nostra idiosincrasia verso ogni forma di banalizzazione.

La sfida è impervia ma necessaria: aprirsi alla società ed ai nuovissimi mezzi di comunicazione di massa non è operazione esente da rischi. Quando si utilizza un mezzo - e quando si vuole che detto utilizzo abbia effettivamente un significato e non sia soltanto una stelletta da appendersi sul petto - bisogna essere consapevoli che quel mezzo ha un suo linguaggio ed un suo codice comunicativo. Ed a quel codice comunicativo bisogna giocoforza adattarsi, senza tuttavia farsi snaturare e fagocitare da esso. Dunque, di fatto, è necessario impegnarsi per dar vita ad una nuova forma di linguaggio che consenta di conciliare la complessità del contenuto con la fruibilità dello stesso.

In tal senso, il percorso è già stato tracciato dall'Unione delle Camere Penali e da alcune camere territoriali che, da un po' di tempo, stanno sperimentando con buoni risultati nuove forme di comunicazione.

Da parte nostra, dobbiamo metterci i contenuti, che evidentemente non ci mancano, e cercare di colorare una nostra cifra stilistica che ci permetta di essere immediatamente riconoscibili.

Una sfida durissima – si ribadisce – ma che risulta assolutamente necessaria se si vuole contribuire alla nascita di un nuovo polo culturale che abbia come stella polare le garanzie e le libertà dei cittadini.

L'unità della classe ed il rapporto con gli iscritti

Ineludibile risulta, altresì, recuperare – qualunque sia il risultato della competizione elettorale – la più ampia e coesa unità.

Per noi penalisti iscritti alla camera penale l'unità non dovrebbe mai essere un problema. Non esistono spaccature o diverse visioni su temi essenziali ma, al più, sfumature differenti essendo tutti orientati al perseguimento dei medesimi

obiettivi. E le sfumature, le diverse opinioni non possono che essere occasioni di arricchimento e come tali saranno sempre considerate.

Dunque – ed è opportuno evidenziarlo – se non vi dovesse essere unità sarà soltanto perché noi tutti, tutti gli iscritti, non saremo in grado di superare eventuali divergenze di tipo personale.

È evidente che la responsabilità di creare un clima unitario e coeso spetterà, in massima parte, al Direttivo che si insedierà all'esito delle votazioni. Allo stesso modo, dagli iscritti ci sia attende – e si auspica – una partecipazione generosa e proficua.

La Camera Penale di Napoli dovrà garantire al suo interno costanti momenti di confronto e dibattito. La rapidità dell'evoluzione delle vicende politiche e sanitarie richiede la costante condivisione delle informazioni sia dal direttivo verso gli iscritti sia dall'avvocatura verso il direttivo.

In tal senso, quindi, saranno regolarmente convocate assemblee, direttivi aperti e riunioni finalizzate da un lato all'emersione delle esigenze, delle istanze e delle problematiche riscontrate dall'avvocatura nello svolgimento della propria attività e dall'altro all'illustrazione degli obiettivi e degli impegni assunti dal direttivo a tutela dell'intera avvocatura.

Inoltre saranno previsti spazi settimanali, anche di natura telematica, attraverso i quali il direttivo favorirà la circolazione delle informazioni, l'aggiornamento costante degli iscritti, l'effettiva conoscenza del lavoro svolto e svolgendo.

Da parte nostra, c'è la volontà di coinvolgere ed ascoltare tutti gli iscritti e di aumentare in modo esponenziale le occasioni di confronto, sia pubblico che privato.

In un'ottica di leale collaborazione, il ritorno ad assemblee partecipate ed accese va valutato non solo come operazione praticabile ma come evenienza auspicabile.

Auspichiamo e ci impegneremo perché tornino ad esservi, luoghi e momenti di confronto liberi ed aperti dove ognuno - con senso di responsabilità – possa apportare il proprio contributo per la realizzazione dei nostri obiettivi.

Altro aspetto determinante è decidere cosa vogliamo che sia la Camera Penale di Napoli: un *club* elitario di ottimati o un'associazione aperta che cerchi di coinvolgere il maggior numero di persone interessate?

Su questa domanda cruciale, noi non abbiamo dubbi: vogliamo un'associazione quanto più inclusiva possibile, aperta a chiunque risulti interessato alle nostre idee ed alle nostre battaglie; un'associazione che possa essere continuamente ventilata da nuovi entusiasmi e nuove esperienze.

Non siamo il Rotary o un circolo esclusivo sul lungomare. Non ci interessano i natali o il *pedigree* di chi chiede di iscriversi: ci interessano le sue idee, la sua reputazione professionale, le sue competenze, il suo entusiasmo, la sua voglia di apportare un contributo. Non abbiamo paura delle nuove facce, di nuove esperienze né temiamo che l'afflusso di nuovi colleghi possa modificare il DNA della nostra gloriosa associazione.

Le camere penali e quella napoletana in particolare - proprio perché dotate di un pensiero forte e stratificato nei decenni, di una lunga e gloriosa tradizione e composta tutt'oggi da persone di grande levatura professionale ed umana – non possono avere paura di aprirsi e di diventare sempre più grandi e non solo dal punto di vista numerico.

Questo non significa ovviamente che non sia necessaria un'attenta ed accurata valutazione per ogni singola nuova (ed anche vecchia) iscrizione che, tuttavia, andrà effettuata sulla base dei parametri appena citati. Senz'altro potranno essere decisi e regolamentati nuovi requisiti per l'ammissione, ne dovremo discutere tutti insieme per renderli quanto più condivisi e trasparenti possibile, ma la stella polare dovrà essere sempre quella della maggiore inclusione e non dell'esclusione.

I nuovi problemi determinati dall'epidemia di coronavirus

Qualche idea per impedire che si ripeta la paralisi della giustizia della scorsa primavera.

È quasi inutile dire che – come la maggioranza dei penalisti italiani – siamo fermamente contrari a forme di celebrazione del processo che prescindano dalla presenza fisica nell'aula di Tribunale dell'imputato e del proprio difensore e che non contemplino l'escussione “dal vivo” dei testimoni.

Allo stesso modo, siamo consapevoli che esiste una parte dell'avvocatura penalistica ed anche degli iscritti all'Unione – parte minoritaria ma che ragiona sul problema con intelligenza ed acume e che avanza proposte, forse eterodosse ma che meritano attenzione – che la pensa in termini parzialmente differenti e ritiene che, in un momento straordinario come quello che stiamo vivendo, siano utilizzabili, sia pur per un tempo limitatissimo, strumenti eccezionali quali il ricorso al cd. “processo da remoto”. In particolare – attraverso un'analisi senz'altro corretta – quelli che potremmo definire “possibilisti” evidenziano che piuttosto che porre in letargo la giustizia (con gravissimi ed irreparabili danni per i cittadini ed anche per gli avvocati, costretti ad un'inattività forzata foriera anche di gravissimi problemi di tipo economico) è preferibile “cedere” – nell'ambito di una cornice normativa certa e non suscettibile di straripamenti – sul processo da remoto, quantomeno in relazione a specifici segmenti, fasi o riti processuali.

Ebbene, noi riteniamo che l'alternativa – un vero e proprio aut aut - tra processo virtuale o stasi nell'amministrazione della giustizia posta in questi termini sia del tutto irricevibile poiché intrisa di una logica ricattatoria.

Anche perché – come risulta in modo evidente da tutti gli interventi che negli ultimi mesi hanno caratterizzato la giustizia ed il processo penale (finanche nell'ultimo, lasciato scivolare nel decreto ristori, *sic!*) – all'attuale compagine governativa della celebrazione dei processi, dei diritti degli imputati e delle parti lese non importa assolutamente nulla. Le interessa soltanto – una vera e propria ossessione che, inizialmente spiegabile nell'ottica dei provvedimenti-

spot, sta iniziando ad assumere i contorni di una vera e propria patologia politico/psichiatrica – che i reati non vadano in prescrizione, che gli imputati non “escano” per decorrenza termini e che si celebrino le udienze di convalida ed i riti direttissimi, ontologicamente legati all’ordine pubblico.

Uno Stato, in altri termini, che si pone soltanto a difesa dell’ “apparato”, disinteressandosi completamente dei cittadini e, cioè, della “comunità”.

Su queste basi – in presenza di un simile modo di ragionare e di una simile concezione dell’amministrazione della cosa pubblica – non sembra possibile alcun tipo di confronto.

E, tuttavia - aborrendo per nostra formazione culturale e professionale ogni forma di massimalismo – riteniamo che, pur in presenza di posizioni che in partenza appaiono inconciliabili, esista una terza via che, peraltro, non sembra di impossibile realizzazione.

Vi sono rischi di assembramento? Le aule sono poche ed il personale è carente?

Bene, non lo mettiamo in dubbio ma dei correttivi esistono e per metterli in pratica è necessario soltanto un grandissimo (questo ce ne rendiamo conto) impegno da parte di tutti ed una diversa organizzazione dei Tribunali e della gestione delle udienze.

Qualcosa è già stato fatto, pensiamo ad esempio alla fissazione di stringenti fasce orarie che apparivano una chimera e che, invece, cominciano faticosamente a funzionare sia per limitare i rischi di contagio sia per rendere più agevole e dignitoso l’esercizio dell’attività professionale di tutti (giudici, avvocati, testimoni). Senz’altro tale innovazione dovrà restare ed essere implementata anche terminata l’emergenza epidemica. Così come sarà opportuno implementare sempre di più la possibilità di depositare ogni tipo di atto a mezzo pec per giungere, infine, alla previsione di un vero e proprio fascicolo telematico, consultabile in ogni momento dal difensore.

Ancora, non risulta operazione impossibile (ed invero neanche difficilissima) prevedere, nella sola fase emergenziale, la celebrazione delle udienze anche nella fascia pomeridiana.

Lo abbiamo detto in premessa: in presenza di un'emergenza eccezionale, occorrono un impegno ed una fatica eccezionale da parte di tutti, ciascuno sulla base dei propri compiti e delle proprie responsabilità.

Pensare, in una tempesta, di mantenere intatto il proprio *status quo*, scaricando tutti i danni sui cittadini o su altre categorie professionali è un'operazione eticamente ed umanamente riprovevole di cui – siamo certi – nessuno vorrà macchiarsi.

Da parte nostra, siamo pronti ad offrire tutto il nostro impegno e la massima disponibilità per continuare ad esercitare la giurisdizione, in un contesto di ragionevole sicurezza dal punto di vista sanitario.

Per quanto concerne, poi, più in particolare le celebrazioni delle udienze da remoto riteniamo che dal catalogo oggi previsto vadano espunte necessariamente le udienze di convalida ed i processi per direttissima.

Trattasi, invero, di riti o scansioni processuali che – al pari e forse ancor di più del dibattimento ordinario – necessitano di una vicinanza fisica tra l'imputato/indagato ed il suo difensore e la vicinanza tra l'imputato ed il giudice (senza dimenticare che la particolare vulnerabilità dell'arrestato, si veda ad esempio il caso Cucchi, impone al giudice di controllare con massima attenzione le circostanze e le modalità dell'aspetto).

Su tale punto, dunque, pensiamo che sia opportuna una modifica dei protocolli in precedenza siglati.

Giustizia giusta e carcere

Il populismo giudiziario e il panpenalismo hanno provocato una netta distorsione della funzione del processo e delle pene. Lo spostamento della centralità del processo dai mezzi di prova ai mezzi di ricerca della prova ed il conseguente uso di tali strumenti per reperire notizie di reato ha snaturato il

ruolo della Pubblica Accusa con evidente pericolo per i diritti dei cittadini, esposti ad un costante scandaglio della vita privata finalizzato a reperire notizie di reato.

E' in quest'ottica che la Camera Penale deve offrire la sua visione radicalmente alternativa del rapporto tra l'Amministrazione della Giustizia e il cittadino, sottolineando la necessità di rispettare il dettato costituzionale che impone di limitare ad ipotesi eccezionali l'intervento penale e l'invasione nella vita privata delle persone.

In tal senso l'impegno culturale e politico della Camera Penale deve essere finalizzato a rilanciare lotte fondanti dell'avvocatura penale come la separazione delle carriere dei magistrati, la ragionevole durata dei processi attraverso il ripristino di altrettanto ragionevoli termini di prescrizione, la limitazione degli incarichi fuori ruolo dei magistrati e l'uso costituzionalmente orientato della custodia cautelare, limitato solo a casi eccezionali.

Altro snodo cruciale del lavoro della Camera Penale dovrà essere l'effettivo miglioramento delle condizioni di detenzione tanto in relazione alla custodia quanto alla sorveglianza.

È innegabile che a partire dagli anni '80 – dopo una breve parentesi in cui era emersa la convinzione che fosse possibile, attraverso una serie di ammortizzatori sociali e di interventi di sostegno, procedere alla “inclusione” di coloro i quali erano esclusi dal circuito produttivo - vi sia stato un processo di “ricarcerizzazione” che, proprio negli ultimissimi anni, sta raggiungendo l'acme.

Tale processo di esclusione senza speranza, è evidentemente in antitesi con i modelli propri di una società democratica.

Il tema della sicurezza - che pure è sicuramente un'esigenza fortemente avvertita dai cittadini - deve essere affrontato in termini radicalmente diversi da quelli attuali.

Uno Stato può garantire la sicurezza all'interno del carcere, controllare il detenuto.

È però innegabile che, nell'attuale contesto, i meccanismi repressivi - che sono in contrasto insanabile con lo sviluppo e la rieducazione del detenuto - degradano a mere "vessazioni punitive" che, di contro, dovrebbero essere abolite.

E' necessario tentare di costruire un carcere diverso.

Il carcere dovrebbe essere una istituzione sociale, mentre rischia di trasformarsi soltanto in un'istituzione di Polizia.

Vi è infatti un rapporto di totale sproporzione tra il numero degli agenti di custodia rispetto al numero degli educatori. Questa sproporzione numerica dà il segnale di quello che è oggi il carcere italiano, in assoluto contrasto con la sua funzione.

Se poi si guarda in concreto quella che è la popolazione carceraria ci si rende immediatamente conto che - non solo in Italia ma in tutto il panorama internazionale - è in atto un processo di criminalizzazione della povertà che ha prodotto il riempimento a dismisura delle carceri. La popolazione in carcere è infatti tutt'altro che eterogenea: negli istituti penitenziari la quasi totalità dei reclusi sono immigrati regolari o irregolari (circa il 40% della popolazione carceraria totale), tossicodipendenti o soggetti che vivono nell'assoluta marginalità.

Ed allora - a fronte di tali dati inconfutabili - occorre privilegiare una visione culturale dell'escluso in termini costruttivi, perché si deve partire dalla convinzione che quasi tutti quelli che sperimentano da reclusi il sistema carcerario partono da posizioni di assoluto svantaggio rispetto a tanti altri cittadini; non vi è dunque alcuna uguaglianza di partenza che potrebbe giustificare l'esclusivo fine retributivo della pena, da molti oggi inneggiato.

Il livello delle nostre carceri è - oggi e non da oggi - *sic et simpliciter* avvilente.

La pandemia sta esasperando tutte le criticità del sistema carcerario. Le rivolte del mese di marzo sono state la cartina al tornasole della disperazione e dell'abbandono vissuto quotidianamente dai detenuti.

Il tentativo – tanto maldestro quanto in linea con la visione di fondo che permea l'agire dei pubblici poteri (la salvaguardia a qualsiasi costo dello “Stato/Apparato a discapito del cittadino) - di attribuirle ad organizzazioni criminali si è scontrato con una realtà profondamente diversa. La detenzione non può più essere considerata un problema esclusivo di addetti al settore, ma deve diventare il terreno su cui misurare il rispetto effettivo dei diritti umani.

In questo quadro, occorre coinvolgere quante più energie possibili in una seria e costante battaglia per l'abolizione dell'ergastolo (ostativo e non) che, al netto di stantii e “fasulli” artifici retorici francamente insopportabili, è istituto che si pone radicalmente in contrasto con i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale: *“Una lingua che conserva il futuro anteriore non merita l'infamia dell'ergastolo”* (Adriano Sofri).

Di conseguenza, la Camera Penale deve farsi centro promotore di iniziative volte a diffondere la conoscenza della realtà carceraria sia tra gli operatori del mondo giudiziario sia tra i cittadini.

Inoltre è evidente che per tutelare in modo concreto i diritti dei detenuti è necessario prevedere un costante contatto con le strutture penitenziarie al fine di monitorare attivamente le modalità di custodia e di gestione dei detenuti, con particolare attenzione alla situazione sanitaria. A tal proposito la Camera Penale dovrà procedere a regolari visite degli istituti di pena della città metropolitana di Napoli al fine di documentare le problematiche, proporre soluzioni e protocolli, verificandone successivamente l'effettiva applicazione. Solo dal serrato e costante confronto con le concrete problematiche sarà possibile individuare strumenti di risoluzione di inefficienze gestionali.

Tuttavia è evidente che l'elevatissimo numero di detenuti (che tenderà giocoforza a salire a causa degli scellerati interventi legislativi degli ultimi anni) rende impossibile il corretto, effettivo e celere funzionamento della macchina giudiziaria. Di conseguenza qualsiasi soluzione non può essere disgiunta da un confronto serio e coraggioso su misure emergenziali come amnistia e indulto (ancor più necessarie in presenza di un'impennata dei contagi negli istituti

penitenziari: oltre 500 tra i detenuti; oltre 700 tra il personale penitenziari) volte a ripristinare immediatamente la legalità della pena e del processo. In tal senso, parteciperemo ed appoggeremo la campagna avviata negli ultimissimi giorni dal Partito Radicale.

Altresì è evidente che la tutela dei diritti dei detenuti passi anche dalla capacità del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di rispondere tempestivamente alle esigenze degli istanti, atteso che spesso le esigenze primarie (salute, lavoro, istruzione, affetti) richiedono obbligatoriamente provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Di conseguenza la concreta afflittività della pena dipende anche dalla mancata o non tempestiva risposta piuttosto che dall'accoglimento o meno della richiesta. A tal proposito è centrale rilevare che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli è il punto di riferimento di oltre 7.000 detenuti che spesso vivono in condizioni di sovraffollamento e di deprivazione. Tali condizioni si riflettono, quindi, anche sul numero e sulla varietà delle istanze presentate, rendendo ancor più lampante la sproporzione tra le richieste e le forze necessarie per rispondere. Di conseguenza è necessario un impegno per affiancare la Presidenza del Tribunale di Sorveglianza per l'ampliamento della pianta organica e l'effettiva copertura di tutti i posti vacanti, la cui commisurazione deve tenere in considerazione in via prioritaria il numero di istanze presentate e di detenuti.

Infatti, le carenze organiche non solo riguardano tutti i ruoli (magistrati, cancellieri, commessi, etc...), ma vengono anche acuite dalla provvisorietà e brevità dei distaccamenti da altri uffici giudiziari se non proprio da altre amministrazioni (ad es. agenti della penitenziaria preposti ad attività di assistenti giudiziari).

Per tale ragione il numero di rinvii delle procedure o i ritardi nei provvedimenti dell'ufficio di sorveglianza deve essere oggetto di attento monitoraggio affinché vengano adottati gli opportuni correttivi. In particolare si deve assolutamente impedire che i rinvii delle udienze dipendano da

questioni di natura puramente amministrativa, come richieste istruttorie non adempiute o non effettuate, posta non scaricata in tempo o persa.

Tali inefficienze creano solo accumuli di procedure pendenti (basti pensare che ogni udienza ha un carico di circa 80\90 procedure), incidendo sulla qualità del lavoro dell'avvocatura e della magistratura, ma soprattutto sulla possibilità di vedere riconosciuti in tempo i diritti degli istanti.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'Ufficio di sorveglianza dove le attività sono rallentate anche dalla quantità di istanze pendenti e dalla loro varietà.

Atteso che molto spesso i ritardi possono essere evitati attraverso il coinvolgimento degli avvocati, è necessario sviluppare protocolli che garantiscano da un lato tempi certi nelle risposte e dall'altro misure più efficaci in grado di favorire la collaborazione e la continuità della comunicazione. Di conseguenza nessuna modalità di gestione può proseguire con l'esclusione fisica degli avvocati dagli uffici, in quanto spesso è solo grazie all'intervento diligente degli avvocati che può essere data risposta alle istanze (dall'impulso alla procedura fino alla verifica della completezza e correttezza delle attività come iscrizioni, notifiche, istruttorie, etc...). In tal senso bisogna garantire accessi ai controlli molto più rapidi, efficienti e completi senza inutili contrapposizioni ed esclusioni. A tal fine potrebbe essere sviluppato un meccanismo informativo diretto rispetto alle richieste istruttorie e ai relativi esiti che coinvolga sin da subito e con strumenti telematici gli avvocati, i quali verrebbero tempestivamente informati e aggiornati di tutti gli step di lavorazione delle istanze presentate, evitando, quindi, attività di controllo che il più delle volte si rivelano inutili.

Altresì deve essere oggetto di confronto la possibilità di fissare le procedure relative agli istanti liberi soltanto su richiesta di chi rappresenta particolari urgenze, dando assoluta priorità ai detenuti. D'altra parte si deve considerare che la trattazione delle udienze dei "liberi" avviene a distanza di tantissimo tempo dalla presentazione dell'istanza (ad oggi sono in lavorazione le istanze

presentate nel 2016) e, quindi, in modo non tempestivo rispetto alle esigenze individuali e collettive. Si tratterebbe di una misura connessa allo stato di particolare criticità del distretto, ma che avrebbe anche una più ampia risonanza politica in quanto permetterebbe di denunciare l'inutilità di una pena applicata a distanza di anni e l'ipocrisia del rifiuto di misure immediatamente deflative anche della macchina giudiziaria come indulto e amnistia.

Pertanto la Camera Penale dovrà farsi carico dell'ambizioso progetto del superamento della reclusione come pena principale (e spesso unica). In tal senso l'impegno sarà finalizzato da un lato ad individuare modelli di giustizia riparativa e dall'altro a garantire condizioni di detenzione più umane e ragionevoli, incentivando modelli capaci di garantire tutte le forme di affettività e disincentivando risposte meramente punitive di esigenze umane fondamentali e insopprimibili. In tal senso esemplificativa è la diversità di impostazione del Legislatore britannico che, a fronte dell'aumento dei sequestri di telefoni all'interno del carcere, ha installato linee fisse in ogni cella, laddove in Italia si sono previste nuove fattispecie penali per reprimere istanze primarie.

Infine, non si può sottovalutare l'esigenza di fornire una risposta politica e culturale all'idea della terribilità necessaria della pena che vede nel regime del 41 bis o.p. la sua più deflagrante manifestazione.

In primo luogo, non può che ribadirsi sul punto quanto già evidenziato nei precedenti paragrafi circa la necessità di abolire il doppio binario.

Un istituto – il 41 bis - *borderline* e che si pone in palese frizione con i principi costituzionali (il divieto di trattamenti inumani e degradanti e la finalità rieducativa della pena che, a Costituzione invariata, vale anche e soprattutto per i mafiosi) non risulta compatibile, *in primis* dal punto di vista etico, con un quadro che oggi presenta notevoli differenze rispetto a quello esistente negli anni '90.

Quella sospensione di democrazia che è stata con sofferenza prevista per fermare le stragi mafiose degrada, in un contesto oggettivamente ed incontestabilmente mutato, a mera vendetta di Stato o, come acutamente recentemente osservato, a mero strumento di trattativa/pressione per ottenere collaborazioni.

Anche dal punto di vista applicativo il 41 bis – così come oggi è – non ha diritto di cittadinanza all'interno di un ordinamento democratico.

Un meccanismo di tipo meramente burocratico in cui l'applicazione viene rinnovata di volta in volta quasi sempre attraverso motivazioni stereotipate ed in ciclostile prive di ogni reale valutazione sofferta e ponderata. L'adempimento di una formalità burocratica idonea tuttavia a determinare sofferenze indicibili nei confronti di una porzione piuttosto ampia di detenuti. Il quadro è ulteriormente peggiorato a seguito della scellerata decisione di attribuire al Tribunale di Sorveglianza di Roma la competenza esclusiva per le richieste di revoca della sottoposizione al regime del 41 bis. Si è creato in tal modo un vero e proprio tribunale speciale che sembra avere l'unica funzione di cristallizzare l'esistente, impedendo ab origine quella funzione evolutiva di cui il diritto deve essere sempre impregnato.

In ogni caso, deve essere ribadita l'inutilità (e l'incostituzionalità) di molte prescrizioni che vengono adottate con provvedimenti amministrativi (circolari del DAP) e che limitano finanche le dimensioni delle padelle o il numero di fotografie detenibili in cella.

E', quindi, necessario un impegno profondo volto a superare il 41 bis o.p. (obiettivo principale di lungo periodo) o quantomeno a riportarlo all'interno dell'alveo dell'eccezionalità, ma soprattutto della costituzionalità (obiettivo immediato ma del pari importante) ricordando che l'art. 27 Cost. afferma che nessuna pena può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, senza permettere alcuna deroga per nessuna specie di condannato o di reato.

Il patrocinio a spese dello Stato

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato costituisce un relevantissimo strumento di democrazia che consente anche a chi non abbia mezzi economici sufficienti di poter usufruire di una difesa tecnica di valore. Esso rappresenta, in altri termini, uno dei non moltissimi esempi di reale applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione

Tale strumento è stato per lungo tempo ignorato – se non addirittura osteggiato -da una parte dell'avvocatura sulla base di argomentazioni che noi riteniamo non condivisibili e miopi perché del tutto incapaci di comprendere e prevenire l'immediato futuro.

Oggi, fortunatamente, ben pochi di noi continuano ad avere un atteggiamento ostile al suddetto istituto e quindi esistono le basi, l'*humus* culturale, per implementare ancor di più il patrocinio a spese dello stato.

È, del resto, un fatto che – per evidenti motivazioni di ordine principalmente economico – oggi circa il 30% degli imputati rinuncia a farsi assistere da un difensore. Ciò è, nel contempo, un grave *vulnus* alla democrazia ed un grave problema economico per gli avvocati, soprattutto i più giovani.

Trattasi di un dato assolutamente significativo che impone la necessità di ampliare la platea dei soggetti che possono usufruire dell'istituto, aumentando in modo sensibile la fascia di reddito sino alla quale può aversi diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Nel contempo, è necessario che l'attività del difensore sia retribuita in maniera adeguata ed a tal fine proponiamo che gli onorari vengano riconosciuti sulla base dei valori medi previsti dal D.M. senza alcuna decurtazione.

Allo stato, assistiamo invece sovente a liquidazioni indecorose e talvolta addirittura umilianti rispetto all'attività professionale prestata ed a una inaccettabile sperequazione e differenze tra diverse zone del Paese (registriamo, invero, liquidazioni statisticamente ben più elevate nei Tribunali del Nord Italia rispetto al Sud).

Del tutto fallimentare si è poi rivelata – sia dal punto di vista concettuale che da quello squisitamente pratico – la scelta di affidare la decisione e la valutazione delle liquidazioni alla Magistratura la quale non è sovente in grado di valutare il reale valore dell’opera prestata dall’avvocato e, soprattutto, per un malinterpretato senso di appartenenza alle Istituzioni statuali, tende a contenere ai minimi termini l’esborso da parte dello Stato.

Riteniamo che nelle valutazioni e nelle relative decisioni sulle liquidazioni, debba tornare ad esservi un ruolo di primo piano da parte degli Ordini i quali dovranno fornire un parere vincolante su ogni richiesta di liquidazione.

La difesa d’ufficio

La difesa d’ufficio continua ad essere un punto dolente, un istituto che funziona male e che spesso non consente l’esercizio corretto del diritto di difesa.

Il tema, anzi, assume ogni anno che passa maggior rilievo atteso che aumentano in maniera esponenziale (anche per le ragioni già affrontate in tema di patrocinio a spese dello Stato) gli imputati che non si fanno assistere da un difensore di fiducia.

Sul punto, occorre senz’altro fare autocritica da parte nostra: evidentemente i parametri per entrare e soprattutto permanere nelle liste non sono sufficientemente stringenti e vanno pertanto rivisti ed, in ogni caso, anche al nostro interno c’è chi considera ancora la difesa di ufficio come una difesa di serie b.

Ma questo non è l’unico problema e forse neanche quello principale.

A nostro avviso, il problema principale è rappresentato da ciò che avviene quotidianamente all’interno delle aule laddove si fa un amplissimo ricorso al difensore di ufficio prontamente reperibile e cioè un soggetto che, per mero caso fortuito si trova all’interno di quell’aula di udienza e che nulla conosce di quel processo che è *ad horas* chiamato a celebrare e talvolta a concludere.

In questi casi, la difesa di fatto non c'è.

Il difensore diviene, in questi casi – ed in totale antitesi di quella che è la sua funzione - un mero ausiliare del giudice. Un soggetto che, con la sua formale presenza, consente la celebrazione di un mero adempimento burocratico o, peggio, di una grottesca recita il cui copione è già stato scritto integralmente da altri.

Il problema è serissimo e di non agevole risoluzione.

Certo, noi dobbiamo – senza pigri e sciatterie – pretendere sempre l'applicazione delle prerogative difensive previste dal codice. *Ergo*, occorre sempre chiedere i termini a difesa e pretendere che gli stessi siano riconosciuti in modo congruo per preparare la difesa, disinteressandoci – poiché non spetta a noi e non rientra nelle nostre responsabilità (anzi!) – se i testimoni “*vengono da fuori*”, se è la terza volta che vengono in Tribunale per essere sentiti, se è da due anni che il processo viene rinviato.

È però evidente che la fatica e la complessità necessaria perché si celebri un processo giusto e rispettoso delle garanzie, non può dipendere esclusivamente dall'alto senso di responsabilità del malcapitato avvocato entrato per mero caso in quell'aula per le più disparate ragioni.

Occorre, dunque, che sia delineato un meccanismo che – anche prescindendo dalla responsabilità e dalla fatica dei singoli – funzioni correttamente e renda possibile la celebrazione di processi in modo quantomeno dignitoso.

Ad esempio, si potrebbe prevedere l'obbligo – anche nell'ipotesi di nomina del difensore di ufficio per quella singola udienza – di utilizzare comunque il sistema del *call center* in modo che all'udienza partecipi non già un avvocato purchessia ma un difensore che ha scelto di essere nella lista di difensore di ufficio, con tutte le responsabilità che ne conseguono.

A ciò deve accompagnarsi, come contraltare, la necessità che vengano più frequentemente segnalati e se del caso sanzionati i difensori di ufficio che non si presentano in aula, dando luogo di fatto ad un abbandono di difesa.

Novità legislative contenute nel decreto ristori bis

Proprio mentre stavamo ultimando la redazione del programma, è intervenuta una nuova disposizione emergenziale – lasciata furbescamente e spregiudicatamente scivolare in un decreto finalizzato ad apportare un contributo economico alle categorie sociali e professionali gravemente colpite dalla seconda ondata dell'epidemia e dalle decisioni governative assunte per affrontarla – che si inserisce in quel disegno complessivo di destrutturazione e depauperamento dei principi che informano un processo democratico.

Ancora una volta – spiace registrarlo – il Governo (e dunque lo Stato) si dimostra privo di lealtà nei confronti dei cittadini imputati/indagati, cambiando in corsa le regole del gioco.

Come tutti sapete, le innovazioni legislative sono principalmente due:

- a) La previsione generalizzata, sino allo stato alla data del 31 gennaio 2020, di un giudizio di appello in forma cartolare (regola base) a cui può derogarsi solo nell'ipotesi in cui il difensore (o il Pubblico Ministero) faccia esplicita richiesta scritta di trattazione orale, entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza (ipotesi derogatoria). Entro il medesimo termine va presentata richiesta specifica anche per consentire all'imputato di partecipare al processo;
- b) La sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di custodia cautelare (per un massimo di 60 giorni) nell'ipotesi in cui l'udienza sia rinviata per l'assenza del testimone, consulente o imputato di procedimento connesso qualora detta assenza sia determinata dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione ad isolamento fiduciario del teste stesso.

Ci risiamo.

Ancora una volta tocchiamo con mano le ossessioni del nostro ineffabile Legislatore: il tentativo di sopprimere o comunque di depotenziare al massimo il giudizio di appello e la volontà – a qualunque costo, anche a costo di mortificare ogni residuo diritto dell'imputato – di impedire che possano prescriversi i reati o che gli imputati/indagati possano uscire di prigione per la scadenza dei termini di custodia cautelare.

Per quanto concerne la prima disposizione, toccherà a noi avvocati in modo fermo e coeso impedirne di fatto l'applicazione chiedendo costantemente che si proceda con la trattazione orale. Dovendo essere ben consci che se la politica ed i suoi consiglieri sono giunti ad un tale livello di spregiudicatezza ciò è forse dipeso anche da taluni nostri atteggiamenti di pigrizia e di sciatteria quali ad esempio accettare talvolta di trasformare – ben prima dell'intervento del legislatore – il giudizio di appello in un giudizio cartolare, attraverso la burocratica affermazione *“Mi riporto ai motivi”*.

È evidente il fine – oltre alla ormai decennale campagna per l'abolizione del secondo grado di giudizio di merito che tenta, poco commendevolmente, anche di sfruttare l'emergenza sanitaria - cui mira la compagine governativa presumibilmente ben conscia che di fatto quasi in tutti i casi si procederà comunque alla trattazione orale del processo: addebitare agli avvocati ed agli imputati i ritardi nella definizione dei processi.

In altri termini, è sostanzialmente una norma-spot che ha il fine di titillare la parte più forcaiola e nel contempo ingenua della pubblica opinione e di giustificarsi preventivamente - a fronte di interventi nulli per consentire la celebrazione dei processi in sicurezza e per dotare i Tribunali di risorse e competenze che consentano di superare i tempi elefantiaci della giustizia - rispetto alla probabile paralisi dell'attività giudiziaria: *“Noi avevamo trovato un modo per celebrare i processi, sono gli avvocati che non ci hanno consentito di farlo”*.

Ebbene, sul punto è necessario evidenziare con chiarezza una volta per tutte un dato essenziale.

Forse negli ultimi periodi – anche comprensibilmente per rispondere ad i ripetuti e volgari attacchi che ci individuavano quali sabotatori dei processi e responsabili delle lungaggini degli stessi – ci siamo attardati un po' troppo per dimostrare che i ritardi ed i disservizi non dipendevano certo dagli avvocati ma dalle inefficienze della macchina giudiziaria. Tutto vero, ma in questo modo abbiamo posto troppa attenzione – fino ad apparirne quasi come

paladini – sulla ragionevole durata del processo interpretata erroneamente quale necessità che il processo si concluda a qualsiasi costo in tempi brevi.

La ragionevole durata dei processi è senza dubbio un valore, tanto più all'interno di una cornice di un processo di tipo accusatorio.

Ma è un valore ancillare ed evidentemente secondario rispetto alla necessità di un processo giusto, ponderato in cui l'imputato possa avere il tempo necessario per preparare e portare avanti la propria difesa. La valutazione del processo in una logica meramente efficientistica non è soltanto un errore, è un ossimoro.

Il processo per sua natura non può essere efficiente (nell'accezione testè descritta), non mira a raggiungere un risultato qualunque sia, è costoso. Come ogni procedura e snodo fondamentale della democrazia.

Della velocità del processo (questo il nostro legislatore intende per ragionevole durata) a noi interessa il giusto e per essa non siamo disponibili a sacrificare neanche una delle garanzie e dei diritti che il nostro codice prevede. Auspichiamo e lavoreremo affinché, dunque, tale disposizione resti nei fatti sostanzialmente disapplicata e fallisca pertanto quel progetto di smantellamento del grado di appello che ben conosciamo.

Effetti ben più nefasti è in grado di produrre la seconda innovazione prevista dal decreto ristori bis.

In tal caso, non abbiamo infatti strumenti processuali immediati per impedirne l'applicazione se non la possibilità, in un certo qual senso il dovere, di sollecitare sul punto l'intervento della Corte Costituzionale (oltre all'attività di tipo politico su cui si sta impegnando, con l'apporto di tutte le camere territoriali, l'U.C.P.I.).

Con questa nuova disposizione emergenziale si teorizza – e si realizza – un nuovo tipo di istituto: il legittimo impedimento del testimone in grado di produrre effetti su diritti fondamentali dell'imputato (prescrizione e termini di durata della custodia cautelare).

Trattasi di una disposizione figlia di una logica insopportabile: all'interno del processo e sulla base di una rovesciata gerarchia dei diritti e dei valori, sono i diritti degli imputati a dover cedere il passo di fronte alle esigenze dello Stato. In altri termini, si realizza un processo di stampo letteralmente autoritario in cui è l'imputato, magari in *vinculis*, a dovere pagare per la situazione emergenziale e per le manchevolezze dei pubblici poteri nell'affrontarla. In linea, del resto, con tutto l'impianto politico-governativo che ha caratterizzato e sta caratterizzando la gestione della pandemia.

Trattasi di una disposizione che – oltre agli effetti concreti che provocherà nei mesi in cui vigerà ancora lo stato di emergenza – è suscettibile di creare effetti ed ipotesi di lavoro durature: se dovesse essere ritenuta ammissibile una simile nefandezza, cosa esclude che in futuro qualunque causa di rinvio dell'udienza (assenza del giudice, assenza del testimone per i più svariati motivi, sciopero dei cancellieri, assenza della stenotipia) possa determinare la sospensione della prescrizione e dei termini di custodia? A rigor di logica – ovviamente la logica rovesciata che caratterizza simili interventi legislativi – nulla potrebbe impedire una siffatta conclusione.

Ed allora, sul punto dobbiamo opporre una strenua resistenza politica e professionale.

A tal fine, si rivolge agli iscritti l'invito a contribuire alla ideazione ed alla redazione di un'eccezione di legittimità costituzionale che possa eliminare la disposizione appena citata dal panorama legislativo.

Allo stesso modo, è indubitabile che provocando l'assenza del testimone dei gravissimi effetti sui diritti degli imputati non vi è dubbio che non ci si potrà accontentare del mero certificato medico ma – come già sovente sperimentato per i legittimi impedimenti dell'imputato – sarà necessario che i Tribunali, utilizzando i poteri e le prerogative previste, verifichi ogni volta, caso per caso, la veridicità di quanto riportato nelle certificazioni.

Conclusione

La novità del presente impianto programmatico è rappresentata dalla centralità del progetto politico e culturale della Camera Penale che non deve confinarsi all'interno del Palazzo di Giustizia, ma deve essere capace di affermare la rilevanza dell'avvocatura all'interno del Paese, sottolineando la sua natura di baluardo dei diritti dei cittadini.

Mai si deve pensare che le esigenze di categoria, le problematiche quotidiane degli uffici, le storture processuali siano risolvibili con mere lotte sindacali e di piccola bottega, in quanto solo dal valore dell'avvocatura può derivare il rispetto della funzione dell'avvocato.

E' per tali ragioni che la Camera Penale deve ambire ad essere il centro fiero ed orgoglioso di un dibattito nuovo capace di apparire impopolare per non essere antipopolare. Il rapporto con le Istituzioni tanto giudiziarie che politiche dovrà essere capace di utilizzare ogni strumento di interlocuzione. Tuttavia l'impegno per una leale collaborazione non potrà prevalere sugli obiettivi indicati che verranno perseguiti in orgogliosa continuità con le iniziative e le lotte del passato, individuando come ulteriori strumenti anche le interrogazioni parlamentari e le attività ispettive.

Non sfugge che si tratta di compiti e obiettivi ambiziosi che possono andare ben oltre i confini nazionali, ma è altrettanto evidente che ricadono su ogni singolo avvocato in ogni singolo processo. Di conseguenza si impone alla Camera Penale l'imperativo categorico di essere all'altezza del suo passato illustre, perché come Lord Gladstone ebbe a dire della grandiosa avvocatura napoletana del 1800: *“sotto le baionette dei soldati (poiché quelle corti ne erano irte), fra i venti del potere, sprezzando la corruzione, sfidando la violenza del regime arbitrario, uomini di legge sorsero dal loro posto a difendere le cause degli accusati contro il potere tirannico del governo, con tale libertà, forza e impavida onestà di proposito, che non potrebbe essere superata nella libera e felice Inghilterra”*.

Marco Campora

